FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE I^a SEZIONE L.N.P.

COMUNICATO UFFICIALE N. 192/CGF (2011/2012)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 16 marzo 2012, ha adottato la seguente decisione:

I° COLLEGIO

Dott. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Avv. Lorenzo Attolico, Dott. Francesco Cerini, Dott. Salvatore Mezzacapo, Dott. Lucio Molinari, Dott. Antonio Patierno – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A; con l'assistenza dell'Avv. Fabio Pesce in attività di Segreteria.

1) RICORSO DEL CALCIATORE CAPUTO FRANCESCO (ALL'EPOCA DEI FATTI TESSERATO PER LA SALERNITANA CALCIO 1919 S.P.A.) AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA PER GIORNI 45 E AMMENDA DI € 15.000,00, INFLITTE AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S., CON RIFERIMENTO ALL'ART. 94, COMMA 1, LETT. A), N.O.I.F. E ALL'ART. 8 COMMA 11, C.G.S. - NOTA N. 3724/797 PF 10-11/AM/MA DEL 7.12.2011(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 64/CDN del 21.2.2012)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Caputo Francesco e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

2) RICORSO DEL SIGNOR FEDELE GAETANO (AGENTE DI CALCIATORI) AVVERSO LE SANZIONI DELLA SOSPENSIONE PER MESI 6 E AMMENDA DI € 15.000,00, INFLITTE AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S., CON RIFERIMENTO ALL'ART. 94, COMMA 1, LETT. A), N.O.I.F., E DELL'ART. 8 COMMA 10, C.G.S. - NOTA N. 3724/797 PF 10-11/AM/MA DEL 7.12.2011 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 64/CDN del 21.2.2012)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal signor Fedele Gaetano e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

3) RICORSO DEL SIGNOR FEDELE ENRICO (AGENTE DI CALCIATORI) AVVERSO LE SANZIONI DELLA SOSPENSIONE PER MESI 6 E DELL'AMMENDA DI €15.000,00 INFLITTE AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S. CON RIFERIMENTO ALL'ART. 94, COMMA 1, LETT. A), N.O.I.F. E ALL'ART. 8, COMMA 10, C.G.S. (NOTA N. 3724/797 PF 10-11/AM/MA DEL 7.12.2011) - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 64/CDN del 21.2.2012)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal signor Fedele Enrico e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

4) RICORSO DEL CALCIATORE STENDARDO MARIANO (ALL'EPOCA DEI FATTI TESSERATO PER LA SALERNITANA CALCIO 1919 S.P.A.) AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA PER GIORNI 60 E AMMENDA DI € 15.000,00, INFLITTE AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S., CON RIFERIMENTO ALL'ART. 94, COMMA 1, LETT. A), E COMMA 2, ULTIMO PERIODO, N.O.I.F. E ALL'ART. 8, COMMA 11, C.G.S.- NOTA N. 3724/797 PF 10-11/AM/MA DEL 7.12.2011 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 64/CDN del 21.2.2012)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Stendardo Mariano e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

5) RICORSO DEL SIGNOR ACRI GUGLIELMO (DIRETTORE SPORTIVO) AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER MESI 6 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S. CON RIFERIMENTO ALL'ART. 94, COMMA 1, LETT. A), N.O.I.F. E ALL'ART. 8, COMMA 10, C.G.S.- NOTA N. 3724/797 PF 10-11/AM/MA DEL 7.12.2011 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 64/CDN del 21.2.2012)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal signor Acri Guglielmo e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

II° COLLEGIO

Dott. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Avv. Lorenzo Attolico, Dott. Francesco Cerini, Avv. Patrizio Leozappa, Dott. Salvatore Mezzacapo, Dott. Lucio Molinari – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A; con l'assistenza dell'Avv. Fabio Pesce in attività di Segreteria.

6) RICORSO DELL'A.S. LIVORNO CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA € 15.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 2, C.G.S. PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, PER I COMPORTAMENTI ANTIREGOLAMENTARI POSTI IN ESSERE DAL SIG. FRANCESCO CERAVOLO (ALL'EPOCA DEI FATTI TESSERATO IN QUALITÀ DI DIRETTORE SPORTIVO DELL'A.S. LIVORNO CALCIO) – (NOTA N. 441/327 PF09-10/AM/MA DEL 18.7.2011) - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 64/CDN del 21.2.2012)

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall'A.S. Livorno Calcio S.r.l. di Livorno riduce la sanzione dell'ammenda a €5.000,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

7) RICORSO DEL SIGNOR FRANCESCO CERAVOLO (ALL'EPOCA DEI FATTI, DIRETTORE SPORTIVO DELLA SOCIETÀ A.S. LIVORNO CALCIO S.R.L.) AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER ANNI 2 E MESI 6 INFLITTAGLI SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1, E 10, COMMA 1, C.G.S. SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO DISPOSTO DALL'ART. 7, COMMI 1 E 2 REGOLAMENTO DELL'ELENCO SPECIALE DEI DIRETTORI SPORTIVI VIGENTE ALL'EPOCA DEI FATTI (COM. UFF. N. 61/A DEL 13.6.1991), (NOTA N. 441/327 PF 09-10/AM/MA DEL 18.7.2011) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 64/CDN del 21.2.2012)

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal signor Francesco Ceravolo riduce la sanzione dell'inibizione ad anni 2. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

8) RICORSO DEL SIGNOR CATALDO CERAVOLO (AGENTE DI CALCIATORI) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SOSPENSIONE DELLA LICENZA PER ANNI 1 E MESI 6 E AMMENDA DI € 50.000,00 INFLITTAGLI SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S. SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO DISPOSTO DALL'ART. 7, COMMA 2, DEL REGOLAMENTO DELL'ELENCO SPECIALE DEI DIRETTORI SPORTIVI VIGENTE ALL'EPOCA DEI FATTI (COM. UFF. N. 61/A DEL 13.6.1991) (NOTA N. 441/327 PF 09-10/AM/MA DEL 18.7.2011) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 64/CDN del 21.2.2012)

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal signor Cataldo Ceravolo riduce la sanzione della sospensione della licenza ad anni 1 e l'ammenda ad €20,000.00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

9) RICORSO DELL'U.S. GROSSETO F.C. S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE INFLITTA AL DIRIGENTE CAMILLI PIERO A TUTTO IL 31.5.2012 A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETÀ NELL'AMBITO FEDERALE SEGUITO GARA GROSSETO/TORINO DEL 3.3.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 85 del 4.3.2012)

La C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dall'U.S. Grosseto F.C. S.r.l. di Grosseto dichiara estinto il procedimento. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Gerardo Mastrandrea

Pubblicato in Roma il 16 marzo 2012

IL SEGRETARIO Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE Giancarlo Abete